

## Legge sull'ordine pubblico

(del 29 maggio 1941)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 60 del 15 novembre 1940<sup>[1]</sup>,

**d e c r e t a :**

### CAPITOLO I Misure per la tutela dell'ordine pubblico

**Art. 1** ...<sup>[2]</sup>

**Art. 2** ...<sup>[3]</sup>

**Art. 3** ...<sup>[4]</sup>

### CAPITOLO II

#### Accattonaggio, oziosità, vagabondaggio, atti contro la pubblica incolumità<sup>[5]</sup>

##### Accattonaggio e vagabondaggio

**Art. 4**<sup>[6]</sup> Chiunque è dedito all'accattonaggio ed al vagabondaggio è punito con la multa.

**Art. 5** ...<sup>[7]</sup>

##### Atti contro la pubblica incolumità

**Art. 6**<sup>[8]</sup> Sono puniti con la multa:<sup>[9]</sup>

- a) coloro che lasciano vagare animali pericolosi in loro detenzione od omettono di avvertire l'autorità della loro fuga;
- b) coloro che, malgrado l'intimazione loro fatta dalla competente autorità, trascurano di riparare o di demolire gli edilizi che minacciano rovina e coloro che, in onta alle dette intimazioni, trascurano di prevenire con pronti lavori e ripari un disastro o persistono contro il divieto, a continuare in lavori od opere pericolosi;
- c) ...
- d) coloro che nell'interno e nei pressi dell'abitato, scaricano armi da fuoco o lanciano pietre;
- e) coloro che nei casi di naufragi, inondazioni, valanghe, frane, incendi ed altre calamità e disastri, avranno trascurato di fare lavori o servizi o di prestare quei soccorsi che era in loro potere di fare e di cui furono richiesti dall'autorità o dai consueti segnali;
- f) coloro che spandono per le strade, cortili o fondi aperti anche propri, bocconi avvelenati allo scopo di uccidere animali selvatici o domestici.

### CAPITOLO III

#### Atti contro la pubblica quiete<sup>[10]</sup>

##### Ubriachezza

**Art. 7**<sup>[11]</sup> Chi presentandosi in pubblico in istato di ubriachezza disturba la pubblica quiete con atti e clamori è punito con la multa.

##### Schiamazzi notturni

**Art. 8**<sup>[12]</sup> Gli schiamazzi notturni nei luoghi abitati sono puniti con la multa.

### CAPITOLO IV Disposizioni comuni

##### Dolo e negligenza

**Art. 9** Le contravvenzioni alle disposizioni previste ai capi II e III della presente legge sono punite anche se commesse per semplice negligenza.

### **Competenza per il giudizio e procedura**

**Art. 10**<sup>[13]</sup> Il giudizio sulle contravvenzioni alla presente legge spetta alla Pretura penale in conformità della Legge sull'organizzazione giudiziaria. È applicabile il Codice di procedura penale.

### **Multa**<sup>[14]</sup>

**Art. 11**<sup>[15]</sup> L'importo massimo della multa è di fr. 10'000.--.

### **Procedura applicabile**<sup>[16]</sup>

**Art. 12**<sup>[17]</sup> Sono applicabili per analogia gli articoli 105 capoverso 1, 106, 107 e 109 del codice penale svizzero.

### **Relazione con le leggi federali**

**Art. 13** Le disposizioni della presente legge non si applicano se la contravvenzione è già prevista da leggi, decreti ed ordinanze federali.

**Art. 14** ...<sup>[18]</sup>

## CAPITOLO V **Disposizioni finali**

### **Entrata in vigore**

**Art. 15** La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1942, riservato l'esercizio del diritto di referendum.

### **Disposizioni abrogate**

**Art. 16** È abrogata la legge 25 gennaio 1934 concernente provvedimenti straordinari per la tutela dell'ordine pubblico.

Pubblicata nel BU **1941**, 208.

---

[1] Ingresso modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.

[2] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561; precedente modifica: BU 1997, 372.

[3] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561.

[4] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561; precedente modifica: BU 1967, 269.

[5] Titolo del capitolo modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.

[6] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.

[7] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561; precedente modifica: BU 1989, 333.

[8] Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372; precedenti modifiche: BU 1978, 105; BU 1989, 333.

[9] Frase modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.

[10] Titolo del capitolo modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.

[11] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.

[12] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.

- [13] Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561; precedente modifica: BU 2004, 387.
- [14] Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- [15] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- [16] Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- [17] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- [18] Art. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16; precedente modifica mai entrata in vigore: BU 2006, 561.